

## Articolo 11

### Integrazione di rette di servizi semiresidenziali socio-educativi per minori

#### -Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale o parziale della retta di accoglienza in strutture semiresidenziali per minorenni (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione).

#### -Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi semiresidenziali per minori è finalizzato a fornire ai minori un percorso di crescita educativo, affettivo e formativo consono alla loro età e ai loro bisogni, in un luogo protetto ma al contempo integrato con il territorio e volto a supportarli in tutti i loro contesti di vita, sostenendoli attivamente e affettivamente nel loro processo di crescita. Parallelamente può essere attivato un percorso di integrazione, recupero e sostegno delle competenze genitoriali, al fine di garantire il più adeguato rapporto possibile tra il ragazzo e la propria famiglia d'origine

#### -Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori che attraversano un difficile momento evolutivo, conseguente a situazioni di disagio per carenza o inadeguatezza delle cure genitoriali e di emarginazione dall'ambiente sociale, anche a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di problematiche di tutela e protezione.

#### -Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 della Parte Generale del presente Regolamento.

2. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili viene definito annualmente dalla Giunta.

#### -Formula da applicare

$$(ISEE\ utenza - ISEE\ iniziale) / (ISEE\ finale - ISEE\ iniziale) * 100$$

Tariffa: % della quota sociale quota della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione), espressa su base giornaliera/mensile, a carico dell'utenza.

2. Il contributo qui disciplinato sarà pari alla differenza tra il valore complessivo della quota della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) e la quota di compartecipazione a carico dell'utenza, quantificata ai sensi del precedente comma.